



FIVA CONFCOMMERCIO
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche



SEGRETERIA GENERALE

Roma 24 maggio 2021
113.c

Alle Associazioni Territoriali FIVA
Ai Dirigenti Federali
Loro indirizzi

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, (cd. decreto "Sostegni")

Il Supplemento ordinario 21/I alla Gazzetta Ufficiale n.120 del 21 maggio 2021 pubblica la 21 maggio 2021, n. 69, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" nonché il Testo coordinato. Su questo provvedimento vedi le nostre precedenti comunicazioni 66.c del 21 marzo 2021 e 103.c del 5 maggio 2021.

Fra le norme di principale interesse per il settore si segnalano le seguenti.

Art.1 - Contributi a fondo perduto

E' prevista la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (con esclusione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del provvedimento (23 marzo 2021) o che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data.

I soggetti beneficiari possono scegliere se ricevere il contributo a fondo perduto in forma diretta (accredito diretto) o convertirne l'ammontare complessivo in credito di imposta, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) ammontare di ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) o di compensi (art. 54, comma 1, TUIR), nel periodo di imposta in corso al 2019, non superiori a dieci milioni di euro;
- b) ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 inferiore almeno al 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando tali percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Art.1 - Proroga del termine per l'IRAP erroneamente non versata

In sede di conversione in legge è stata approvata una disposizione che proroga dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021, il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP dovuta – per il 2019 e per il 2020 (prima rata di acconto) - non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio").

Art. 3 - Fondo autonomi e professionisti

La norma in oggetto incrementa il "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti", istituito dalla Legge di bilancio 2021 (art.1, comma 20, legge n.178/2020). I soggetti beneficiari della disposizione sono i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione

Separata Inps nonché i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, tra le quali rientra la Gestione degli Esercenti attività commerciali, compresi i venditori ambulanti, che, nel periodo di imposta 2019, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e, contestualmente, accusato un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. I criteri e le modalità applicative per la concessione parziale o totale dell'esonero in questione sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tuttavia, è ipotizzata una concessione massima dell'esonero pari a 3.000 euro per soggetto beneficiario.

Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

E' prevista una ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, come indicata dall'art. 68, comma 1, del decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020), rispetto al termine ultimo del 28 febbraio 2021, previsto dall'art. 22 bis del c.d. "Decreto Milleproroghe" (D.L. 183/2020). In particolare, viene stabilito che, con riferimento alle entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 (anziché dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi. Viene confermata l'ulteriore proroga dei termini relativi al pagamento delle rate delle definizioni agevolate (c.d. "rottamazione ter" e "saldo e stralcio").

Art.4 - Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro

La disposizione in esame dispone l'automatico annullamento di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in esame (23 marzo 2021), fino a cinquemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se già ricompresi nelle menzionate definizioni agevolate cd. "Rottamazione-ter" e "Saldo e Stralcio". Lo stralcio in parola, tuttavia, trova applicazione solo per i debiti riguardanti le persone fisiche, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Art. 6-sexies - Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria

In sede di conversione è stata introdotta una disposizione che esenta dal versamento della prima rata IMU 2021, i soggetti che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Sostegni" (partita IVA attiva al 23 marzo 2021, ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019, fatturato 2020 medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019) per i soli immobili in cui il soggetto passivo esercita l'attività di cui sia anche gestore.

Art. 26-bis - Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

La disposizione, inserita in sede di conversione, prevede che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale previsto, in via generale, dall'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 e che conseguentemente le suddette concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2021) anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Al riguardo, si fa presente che non è stato né modificato né coordinato con la norma l'attuale sistema di procedimento d'ufficio per il rinnovo delle concessioni ai sensi dell'art.181 comma 4-bis del DL 34/2020. Si ritiene dunque che i Comuni possano proseguire e concludere detti procedimenti e rilasciare il titolo concessorio rinnovato fino al 31 dicembre 2032. Al più, possono rilasciare il titolo ad efficacia differita a partire dal 91° giorno dalla cessazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2032.

Art.27 - Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19

E' previsto un fondo tra le Regioni a statuto ordinario di un contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, destinato al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive statali e regionali adottate per far fronte all'emergenza COVID-19. Il contributo è ripartito fra gli operatori secondo le disposizioni delle Regioni.

Art.30 - Proroga di misure di sostegno a favore di pubblici esercizi e commercio aree pubbliche

Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica, è prorogato dal 31 marzo 2021 (previsto nel testo originario del decreto legge in esame) al 31 dicembre 2021 l'esonero, per il commercio sulle aree pubbliche e con riferimento ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.

La norma opera sull'art.9-ter del DL 137/2020 il cui comma 3 stabilisce:” 3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1 -bis , del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 , dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019”. A sua volta il comma 1-bis dell'art.181 disponeva:” 1 -bis . In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.”

Tenuto conto del tenore della norma si ritiene che dell'esonero in oggetto possano usufruire tanto i concessionari che gli spuntisti sia su mercati sia sulle altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche, ivi comprese le fiere, purché l'occupazione sia classificata come temporanea.

I migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Armando Zelli)

